



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Lovenjo

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e-mail: info@unionedalpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 89

Edolo (BS), lì 06/10/2026

DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA MONTE GRAPPA NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Vista la richiesta ricevuta in data 02/10/2026 da parte di ASST Valcamonica, con sede legale in via Nissolina n. 2 – Breno (BS), acquisita con protocollo dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 2471 del 05/10/2026, intesa ad ottenere una modifica temporanea della viabilità in un tratto di via Monte Grappa nel Comune di Edolo (BS), al fine di consentire l'installazione di un nuovo depuratore a servizio dell'Ospedale di Edolo;

Preso atto del parere favorevole espresso da parte del Comune di Edolo (BS);

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che l'esecuzione dei lavori avvenga in sicurezza, al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

NEL COMUNE DI EDOLO (BS)
L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
IN UN TRATTO DI VIA MONTE GRAPPA (come da segnaletica predisposta e planimetria sotto riportata)
DALLE ORE 07:00 DEL 12/10/2026 ALLE ORE 18:00 DEL 23/10/2026

DISPONE

Nei confronti del soggetto richiedente o chi da esso preposto:

- che vengano osservate le normative in materia di esecuzione di lavori su pubbliche strade e di sicurezza dei cantieri mobili;
- il posizionamento e il mantenimento, dell'apposita segnaletica prevista dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- che sia garantito l'accesso alle cabine ed aree tecniche presenti in loco;
- di lasciare libera, transitabile e pulita l'area interessata dall'intervento al termine dei lavori.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
 - affissione all'Albo online del **Comune di Edolo (BS)** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
 - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;

- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane ed il Comune di Edolo non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- al richiedente;
- all'Ospedale di Edolo (BS);
- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS);
- ai Vigili del Fuoco Volontari di Edolo (BS).

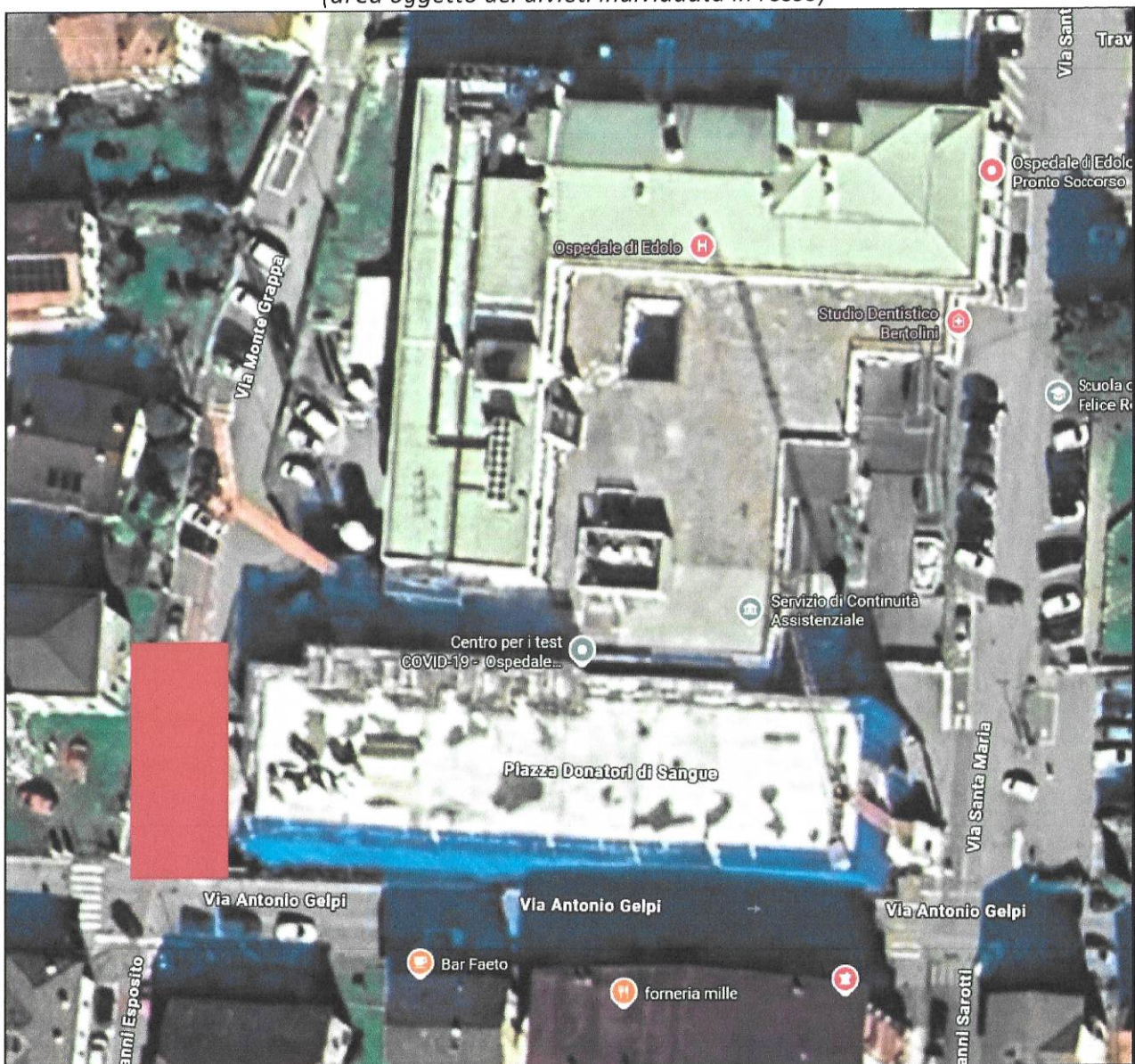
La Responsabile del Procedimento
(Agt. Riazzi Milena)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Dott. Renato Armanaschi)

PLANIMETRIA

(area oggetto dei divieti individuata in rosso)



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.